



**MOBILITA' DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
A.S. 2018/2019**

**CCNI 11 aprile 2017
Accordo ponte 07 marzo 2018**

ORDINANZA MINISTERIALE n. 207 del 9 marzo 2018

- Anche il **personale educativo**, al pari del personale docente ed ATA, dovrà presentare le domande di trasferimento e passaggio con **istanze on line**
- L'Ordinanza precisa all'art. 4 comma 1, che il mancato utilizzo di istanze on line e della relativa modulistica comporta l'annullamento delle domande

Attenzione!

- *I docenti in esubero devono presentare la domanda di mobilità. Diversamente il trasferimento d'ufficio verrà disposto con punti 0.*

I CHIARIMENTI DELL'ORDINANZA

PERSONALE SCOLASTICO CHE NON HA CONCLUSO I CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE SUL SOSTEGNO

art. 3 comma 11

E' stato chiarito che anche **per i docenti** che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno, e che **conseguono il titolo successivamente al termine previsto dall'OM, saranno riaperti i termini** per la presentazione delle domande fino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni al SIDI.

MOBILITA' PROFESSIONALE SUI LICEI MUSICALI

art. 6

Gli Uffici territoriali dovranno effettuare le operazioni di **passaggio nei ruoli dei licei musicali in tempo utile per i movimenti della scuola secondaria di I grado**. Si renderanno così disponibili per la mobilità anche i posti liberati dai docenti di scuola secondaria di I grado che otterranno il passaggio.

MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE IN ATTESA DI SEDE DI TITOLARITÀ

art. 8

Il **trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede di titolarità** che non sono soddisfatti a domanda, sarà effettuato al **punto 15 dell'ordine delle operazioni** – Allegato 1, a partire dall'ambito della prima preferenza espressa.

È stato inoltre sottolineato che i docenti in esubero **sono obbligati** a presentare domanda di mobilità in quanto, diversamente, il trasferimento d'ufficio verrà effettuato con punti 0.

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE PERSONALE IN SOPRANNUMERO

art. 9

Nel **nuovo comma 14** si prevede che si possano costituire **cattedre orario esterne tra scuole appartenenti ad ambiti diversi** anche con riferimento alle cattedre orario esterne tra corsi diurni e corsi serali (e viceversa).

L'assegnazione dei docenti sulle cattedre orario esterne può essere effettuata solo se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nella domanda e, analogamente a quanto previsto per le cattedre orarie esterne con completamento nello stesso ambito all'art. 11 comma 6 del CCNI, **potrà avvenire anche su ambiti diversi**.

POSTI DELL'ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA- SEDI CARCERARIE**art. 12 comma 7**

I docenti già utilizzati da almeno due anni sulle sedi carcerarie possono acquisire a domanda la **titolarità su tali sedi vacanti prima delle operazioni di mobilità** (operazione disposta dagli Uffici territoriali).

Quanto sopra al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le future assunzioni in ruolo.

I docenti assunti dal 1° settembre 2017 e assegnati sulle sedi carcerarie senza titolo richiesto, sono riassegnati prima dei movimenti sui posti comuni lasciati liberi dai docenti che hanno acquisito la titolarità sulle sedi carcerarie.

PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA VERSO I LICEI MUSICALI**art. 14 comma 9**

Recependo quanto già chiarito dal MIUR lo scorso anno, è stato precisato che per la mobilità professionale verso gli insegnamenti dei Licei musicali **si tiene conto, per il conteggio degli anni di servizio, anche dell'anno in corso.**

Resta ferma l'esclusione dell'anno in corso ai fini della attribuzione del punteggio previsto dalla tabella B, Allegato 2.

MOBILITA' TERRITORIALE ULTERIORE**art. 18**

Con questo articolo si dispone **il recupero** di quei posti che dovessero residuare al termine della mobilità professionale interprovinciale (*operazione 36*).

Si prevede che tali posti siano destinati alla mobilità territoriale interprovinciale fermo restando il contingente del 40% destinato alla mobilità territoriale e professionale.

**TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO
OBBLIGO DI PERMANENZA****art. 19**

Si introduce un chiarimento per i **docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale** sulla stessa tipologia di posto, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero sui posti di tipo comune.

Tali docenti in caso di quinquennio già in corso, **non sono obbligati a ripetere un ulteriore quinquennio** sul sostegno nella nuova provincia.

Resta fermo l'obbligo del quinquennio nei casi di passaggi di ruolo su posto di sostegno.

**PERSONALE EDUCATIVO
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI**

articolo 22

I dirigenti scolastici devono trasmettere le domande di trasferimento **del personale educativo in soprannumero**, e le relative graduatorie, all'Ufficio territoriale entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'inserimento delle domande a SIDI.

L'Ufficio territoriale, procede alla **valutazione delle domande** sulla base delle tabelle allegate al CCNI sulla mobilità e al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, e comunica **all'indirizzo di posta elettronica** dell'interessato (*inserito all'atto della registrazione su ISTANZE ON LINE*), il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

È possibile presentare all'Ufficio territoriale **motivato reclamo**, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità, **entro 10 giorni dalla ricezione** e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento a SIDI delle domande. L'ufficio esamina il reclamo, solo se ritenga di accoglierlo, ne darà notifica all'interessato.

Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.